REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio	Presidente
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore
Carola Corrado	Primo referendario
Flavia D'Oro	Primo referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 61161 del registro di segreteria, promosso da Scolaro Paola, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Leonardo, elettivamente domiciliata come in atti;

contro

Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria;

Procura generale della Corte dei conti,

avverso

la sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 44/2023, pubblicata in data 5 aprile 2023, non notificata.

Esaminati tutti gli atti di causa.

Nell'udienza camerale del 7 maggio 2025, uditi il relatore Cons. Marco Fratini, l'avv. Francesco Antonio Romito su delega dell'avv. Leonardo, il V.P.G. Sabrina D'Alesio, in rappresentanza della Procura Generale, con l'assistenza della dott.ssa Chiara Pimpinella, la causa è posta in decisione.

Considerato in

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza n. 44/2023, depositata in data 5 aprile 2023, la Sezione giurisdizionale regionale per la regione Calabria ha condannato, tra gli altri, a titolo di dolo *"…. il sig. Laganà Domenico al pagamento di € 21.520,08, nonché, in solido con esso, Cambareri Domenico per € 15.029,64, Elvira Pierina Curatola per € 8.569,75, Maria Curatola per € 6.490,44, Bruno Gurnari per € 6.490,44,* ***Paola Scolaro per € 6.459,89****, Callea Porsia Consolata per € 3.245,22, Rosario Fallara per € 3.245,22…- condanna Gangemi Demetrio Giuseppe al pagamento di € 6.704,79, nonché, in solido con esso, Cambareri Domenico per € 4.782,85, Curatola Maria per € 1.921,94, Cortese Natalizia per € 876,53, Bruno Gurnari per € 1.031,21,* ***Paola Scolaro per € 1.031,21*** *e Ligato Antonino Giuseppe per € 3.906,32……"*in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in Agricoltura (ARCEA) a titolo di danno patrimoniale subito dall'Amministrazione per effetto dell'indebita percezione, di contributi pubblici nell'ambito della iniziativa legislativa a sostegno del reddito degli agricoltori.

Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra Paola Scolaro

formulando, contestualmente, istanza per la definizione agevolata del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 3, c.g.c..

Con decreto n. 5/2024, depositato il 24 aprile 2024, questa Sezione ha accolto l'istanza di ammissione al rito abbreviato e, per, l'effetto, ha determinato in euro 5.243,70**,** la somma da versare in favore di Arcea ed in euro 594,27 quella da versare alla Tesoreria centrale dello Stato, per le spese, liquidate nella sentenza appellata, fissando in 30 giorni il termine per eseguire i versamenti e l'ulteriore termine di 30 giorni decorrente dalla scadenza del primo per depositare l'originale della documentazione attestante gli avvenuti pagamenti.

In data 20.06.2024 il difensore della parte ha depositato la documentazione richiesta.

In esito alla Camera di Consiglio del 15.01.2025, è stata depositata l'ordinanza n. 2/2025 con cui questa Sezione, nel dar atto della mancata comparizione della parte appellante, ha rilevato che tra la documentazione prodotta, non risultava depositata in atti "*la quietanza di versamento, ovvero attestazione dell'ufficio competente circa l'avvenuta riscossione delle somme da parte dell'Ente*".

Pertanto, nell'assegnare un ulteriore termine di 30 giorni, è stata fissata la camera di consiglio del 7 maggio 2025 per la definizione de giudizio.

In data 19.2.2025 il difensore della parte, in adempimento della predetta ordinanza, ha depositato l'attestazione di avvenuto incasso da parte dell'Arcea del bonifico di euro 5.243,70 effettuato dalla sig.ra Scolaro e la ricevuta di bonifico bancario attestante l'avvenuto

pagamento di euro 594,27 in favore della Tesoreria Centrale dello Stato.

La Procura Generale in data 4 aprile 2025 depositava il proprio parere chiedendo l'estinzione del giudizio.

Il Collegio, riscontrato che la documentazione prodotta attesta, come ribadito anche dalla Procura nell'odierna camera di consiglio, l'avvenuto pagamento, definisce il giudizio ai sensi del richiamato art. 130, 8° comma, c.g.c..

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello

definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio n. 61161 proposto dalla sig.ra Paola Scolaro.

Le spese sono a carico dell'appellante e si liquidano in euro 112,00.

Manda alla Segreteria peri i conseguenti adempienti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.

L'Estensore	Il Presidente
Marco Fratini	Giuseppina Maio
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19/06/2025

Il dirigente

F.to digitalmente